

Originale

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 201
della Giunta comunale

OGGETTO: decima variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 – Variazione di cassa
Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis
dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, conseguente alle variazioni di
competenza introdotte con la deliberazione del Consiglio comunale del 18
ottobre 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore **21.20**
nella sede di Via Brescia 62 , nella sala delle riunioni, si riunisce la Giunta comunale.

		Presenti	Assenti
BAZZOLI Franco	Sindaco	Presente	
BONAZZA Valerio	- V.Sindaco	Presente	
BIANCHI Luigi Bruno	- Ass.	Presente	
MOLINARI Susan	- Ass.	Presente	
VALENTI Brunella	- Ass.		Assente

Assiste il Segretario comunale Vincenzo dott. Todaro

Il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta
la seduta in presenza del legale numero di intervenuti, ha introdotto la trattazione di cui in
oggetto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione viene
pubblicata dal giorno

23 OTT 2018

all'Albo telematico over rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Todaro



Oggetto: decima variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 – Variazione di cassa
Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con la deliberazione del Consiglio comunale del 18 ottobre 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che *"gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto..... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge."*
- che lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento;
- che dal 1° gennaio 2016 si deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che la normativa nazionale sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, è stata applicata al di fuori del territorio della nostra Regione a decorrere dall'anno 2015, ma con progressività, e la stessa progressività si applica ai Comuni Trentini partendo dall'anno 2016, perché è da tale anno che è stata introdotta per essi tale nuova contabilità;

VISTO l'art. 175 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita dai commi dal 1° al 5 quater:

"1. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare

entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. “

Vista la deliberazione del Consigli Comunale n. 9 dd. 28.02.2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 comprendente la relativa nota di aggiornamento e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 28.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

Dato atto delle successive seguenti variazioni:

- variazione al bilancio di previsione 2018-2020 – 1° provvedimento d'urgenza della Giunta comunale, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 17 aprile 2018, ratificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 04 giugno 2018;

- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D.LGS 23.06.2011 n. 118 adottata con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 18 aprile 2018;
- variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 – 3° provvedimento adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 24 aprile 2018;
- variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio: quarta variazione di bilancio adottato con delibera del Consiglio comunale n. 33 dd. 10.07.2018;
- variazione di cassa adottata con provvedimento della Giunta comunale n. 130 dd. 19.07.2018 ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, conseguente anche alle variazioni di competenza introdotte con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 10 luglio 2018;
- variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 – 6° provvedimento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 09 agosto 2018;
- settima variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 – Variazione di cassa Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, conseguente anche alle variazioni di competenza introdotte con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 09 agosto 2018 adottata con delibera della Giunta comunale n. 155 dd. 09.08.2018;
- ottava variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 – ai sensi art. 175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs 267/2000 assunta con deliberazione della Giunta comunale n. 188 dd. 02.10.2018;
- nona variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 assunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 dd. 18.10.2018;

Evidenziato che ora occorre ancora approvare le variazioni di cassa ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, comma 5 bis, lett. d);

Visto il prospetto di variazione di cassa allegato al presente provvedimento;

Dato atto dei seguenti pareri della delegata nelle funzioni di responsabile del servizio finanziario da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- parere di regolarità contabile, quale attuale responsabile del servizio finanziario;

Vista la legge 3 maggio 2018 n. 2 e in particolare gli artt. 49, 53, 183, 185, 187

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non occorre il parere del Revisore dei Conti ai sensi 239 del TUEL;

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),

A voti unanimi favorevoli, palesamente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le Variazioni di Cassa nelle risultanze di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere;
3. Di trasmettere copia al revisore dei conti;
4. Di dichiarare, per le ragioni evidenziate in premessa la presente deliberazione, all'unanimità di voti favorevoli, palesamente espressi immediatamente eseguibile, occorrendo come presupposto per altri documenti contabili urgenti per assicurare l'attuazione del bilancio variato e di alcune iniziative di particolare urgenza;
5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 14.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo al precedente).

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

OGGETTO: decima variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 – Variazione di cassa
Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis
dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza
introdotte con la deliberazione del Consiglio comunale del 18 ottobre 2018.

Articolo 185, (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture), commi 1 e 2.

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Articolo 187, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), comma 1.

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. 185, commi 1 e 2, e 187, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono

- parere favorevole di regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;

in data 17/10/2018

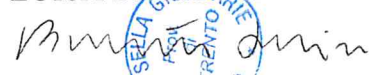
LA DELEGATA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUISA BASSETTI




- parere favorevole di regolarità contabile.

in data 17/10/2018

LA DELEGATA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUISA BASSETTI




Parere relativo a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 18/10/18
ed in essa inserito.

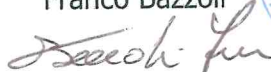


IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco Bazzoli



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì 23 OTT 2018



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma della L.R. 3/5/2018, n. 2.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro